SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1554)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1985

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento legislativo che si propone nasce dalla straordinaria necessità di introdurre, in via di urgenza, alcuni limitati correttivi al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria.

L'opportunità di tali correttivi è stata avvertita dallo stesso Parlamento che, nel contesto di una iniziativa legislativa più generale recante interpretazione, modificazioni ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (v. disegno di legge Saporito ed altri, già atto Senato n. 57, ora atto Camera n. 2618-B), ha già approvato apposite norme al riguardo. Il mancato perfezionamento legislativo della predetta iniziativa prima dell'inizio del l'anno accademico 1985-86 (il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 14 febbraio 1985, modificato dalla Camera il 2 agosto successivo e nuovamente modificato dal Senato il 2 ottobre 1985) non consente peraltro una operatività immediata dei correttivi già elaborati, la cui efficacia, d'altra parte, è correlata proprio alla tempestività della loro adozione rispetto al 1° novembre 1985, che segna l'inizio dell'anno accamedico. Di qui la straordinaria necessità di assicurare detta immediata operatività attraverso il presente provvedimento di urgenza.

Un primo correttivo è connesso ai tempi di attuazione dell'articolo 120, sempre del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tale articolo prevede il passaggio ad altre amministrazioni, a domanda, attraverso una complessa procedura, di coloro

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

che non abbiano superato o che non abbiano inteso sostenere il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari.

L'inconveniente di cui si è detto riguarda, sostanzialmente, la mancanza, nel citato articolo 120, di una esplicita previsione normativa in ordine alla posizione del personale interessato nel periodo di espletamento delle procedure prescritte ai fini del passaggio alle altre amministrazioni.

In proposito si prevede pertanto, nel presente provvedimento di urgenza, al fine di evitare ogni pregiudizievole soluzione di continuità in ordine al rapporto giuridico del personale di cui si è detto, il mantenimento in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza del personale aspirante al passaggio.

La seconda misura che si propone introduce, limitatamente alla prima tornata concorsuale successiva al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, la possibilità di procedere alla nomina dei vincitori dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anche nel corso dell'anno accademico.

Tale misura risponde alla preoccupazione di garantire tempestivamente la copertura dei posti di insegnamento con la nomina dei vincitori dei concorsi, senza perciò dover far ricorso a provvedimenti di natura provvisoria, e di assicurare condizioni di stabilità e di continuità alla attività didattica.

Le procedure concorsuali in atto stanno man mano concludendosi e consentono, a partire dal 1° novembre 1985 ed in tempi brevi, di coprire tutti i posti disponibili con personale di ruolo.

La terza misura che si propone riguarda, infine, l'articolo 24, sempre del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Detto articolo stabilisce, come è noto, che i professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Lo stesso articolo precisa poi che, nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore del decreto, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età. Questa seconda parte del citato articolo 24 ha comportato, per il personale docente ivi contemplato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel quinquennio considerato, non già il mantenimento del diritto a restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età bensì, secondo un apposito parere espresso in merito dal Consiglio di Stato (Sezione II/213/1983), il solo diritto a restare in servizio fino alla scadenza del predetto quinquennio. In altri termini, per i docenti in questione, la norma speciale in loro favore contenuta nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si è tradotta in un mero slittamento, di un quinquennio, dell'entrata in vigore del nuovo limite di età di sessantacinque anni. Di modo che essi hanno mantenuto il diritto a restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età finchè è stato in corso il predetto quinquennio, e cioè fino al 31 ottobre 1985, a prescindere dall'età anagrafica raggiunta (66, 67, 68 o 69 anni). È evidente che tale evenienza si risolve in un grave pregiudizio delle aspettative degli interessati, tanto più che gli stessi, in quanto professori incaricati stabilizzati, godevano, in forza della legge 4 luglio 1950, n. 498, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del limite di età di settanta anni per la cessazione del rapporto.

Dell'esigenza di riparare a tale inconveniente, come si è detto, si è già reso interprete il Parlamento.

Tale esigenza trova per l'appunto riscontro nel presente provvedimento legislativo di urgenza, con la disposizione che consente per i docenti contemplati nella seconda parte dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, divenuti professori associati entro il 31 otto-

bre 1985, il mantenimento del diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il diritto a pensione e comunque non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Infine l'articolo 4 del decreto disciplina l'ambito di applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983 (nel testo integralmente sostituito con la legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79), che ha determinato, in misura proporzionalmente ridotta, la quota dell'indennità integrativa speciale spettante ai pubblici dipendenti in caso di quiescenza anticipata (cosiddette « pensioni *baby* »). La particolare formulazione del predetto articolo 10, infatti, ha ingenerato distorte applicazioni della nuova disciplina in senso non conforme allo scopo dichiarato del legislatore, il quale intendeva limitare i benefici pensionistici nei confronti di tutti coloro che abbandonavano volontariamente il servizio prima del raggiungimento dell'età di collocamento a riposo. È parso quindi opportuno individuare tassativamente i soli due casi di cessazione dal servizio in cui non si applica la disciplina del ripetuto articolo 10 e cioè il decesso o l'infermità (dipendente o meno da causa di servizio).

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 1985, n 594, recante disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici.

Decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 259 del 4 novembre 1985.*

Disposizioni urgenti relative ai docenti universitari e in materia di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare modifiche integrative al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, al fine di garantire, con effetto dal 1° novembre 1985, per gli aventi titolo al passaggio ad altre amministrazioni il mantenimento in servizio fino alla data dell'effettivo passaggio, di prevedere la possibilità della nomina, anche nel corso dell'anno accademico, dei vincitori dei concorsi in atto a posti di professori universitari di prima fascia, allo scopo di assicurare una tempestiva copertura dei relativi insegnamenti vacanti, e di consentire l'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico per i professori associati già incaricati stabilizzati, nonchè di disciplinare l'ambito di applicabilità delle disposizioni sul trattamento economico relativo ai casi di quiescenza anticipata dei dipendenti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma e sino a tale termine gli interessati, con effetto dal 1° novembre 1985, sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza ».

Art. 2.

Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia indetta dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina.

Art. 3.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati, a seguito di giudizio di idoneità, entro il 31 ottobre 1985 conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui maturano il diritto a pensione e comunque non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età ».

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendente o meno da causa di servizio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1985.

COSSIGA

CRAXI — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI